

Pornografia minorile, più flessibilità sulle sanzioni

Corte costituzionale

Al giudice riconosciuta la possibilità di applicare uno sconto di pena

Giovanni Negri

Prosegue l'opera di rideterminazione del sistema sanzionatorio penale da parte della Corte costituzionale. A pochi giorni dall'intervento sulla rapina aggravata, ieri, con la sentenza n. 91, Consulta è intervenuta sulla produzione di materiale pedopornografico. Analoga la conclusione, dichiarazione di illegittimità della disciplina attuale perché troppo rigida nell'impedire all'autorità giudiziaria una valutazione del caso concreto applicando, a determinate condizioni una riduzione di pena in misura non superiore a due terzi.

La norma, articolo 600 ter, comma 1, numero 1) del Codice penale, osserva la Corte, si caratterizza per una notevole estensione («utilizzando minori [...] produce materiale pornografico»), indirizzata a coinvolgere una vasta gamma di condotte: «La norma - sottolinea la sentenza -, d'altronde, colpisce indistintamente condotte relative all'utilizzazione di minori di

Troppo elevato il minimo di sei anni di detenzione e ampia l'area delle condotte punibili

anni 18, senza operare alcuna graduazione (...) in base a una serie di elementi idonei a incidere sul disvalore della condotta e sul pregiudizio del bene giuridico tutelato, quali, ad esempio, l'età della vittima, il rapporto tra quest'ultima e l'agente o la differenza di età tra i due, o, ancora, il contenuto delle immagini prodotte».

È peraltro irrilevante che la produzione del materiale sia destinata alla successiva distribuzione, divulgazione o diffusione: condotte, queste, sanzionate come fattispecie autonome.

Un perimetro applicativo assai ampio, esito di un'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ne ha, in parte, ampliato l'ambito di applicazione. Ma è proprio tale ampliamento a far emergere, sul piano della legittimità costituzionale, la necessità di una «valvola di sicurezza» che, fermo il minimo editale elevato che il legislatore nella sua discrezionalità ha voluto porre, consenta al giudice comune, attraverso la previsione di un'attenuante speciale, di graduare e «personalizzare» la pena da irrogare in concreto: con riferimento ai casi di minore gravità, al fine di assicurare la proporzionalità della sanzione in una con la individualizzazione della pena e la sua finalità «educativa».

Tra l'altro, avverte ancora la Consulta, a rafforzare i profili di criticità costituzionale c'è anche la previsione di un minimo punitivo particolarmente elevato, sei anni.

Esemplare il caso approdato alla Corte, dove la minore gravità emerge da una serie di elementi come la contenuta differenza di età tra l'imputato (appena diciottenne) e le persone offese (tredicenni e quattordicenni); l'oggetto delle immagini pedopornografiche, ritraenti unicamente «organi sessuali secondari»; l'assenza di finalità commerciali o divulgative; la mancanza di particolari tecniche di manipolazione psicologica o seduzione affettiva, o comunque pressioni subdole e infide, sintomi di un più grave sfruttamento della propria posizione di supremazia in termini di età ed esperienza.